

# ATENEIO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM

## Regolamento dell'Ufficio Pubblicazioni dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

Approvato dal Rettore con il Decreto APRA 00081-2024 del 26 Aprile 2024, udito il Consiglio Direttivo il 22 Aprile 2024, ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento Generale dell'Ateneo.



# Regolamento dell'Ufficio Pubblicazioni dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

## Art. 1 Oggetto del Regolamento

§1. Lo scopo di questo Regolamento è l'ordinamento dei lavori e dei processi gestiti dall'Ufficio Pubblicazioni (cfr. *Reg. Gen.*, art. 99) dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (di seguito denominato "Ateneo").

§2. In tale contesto, vengono applicati gli articoli degli *Statuti Generali* e del *Regolamento Generale* che riguardano le pubblicazioni dell'Ateneo.

§3. Il Regolamento intende definire il rapporto tra l'Ufficio Pubblicazioni (di seguito "l'Ufficio") e gli altri Uffici, Facoltà e Istituti dell'Ateneo.

## Art. 2 Natura e Scopo dell'Ufficio

§1. L'Ufficio Pubblicazioni è una struttura di sostegno alle sezioni accademiche dell'Ateneo.

§2. L'Ufficio si occupa dei testi accademici, divulgativi o interni, in forma cartacea e digitale che sono destinati a pubblicazione sotto la responsabilità editoriale dell'Ateneo.<sup>1</sup>

§3. Inoltre, l'Ufficio fornisce consulenza ai docenti che intendono pubblicare testi sotto la loro propria responsabilità.

§4. Gli scopi dell'Ufficio, riferiti alle pubblicazioni segnalate nel §2, sono:

1.° aiutare il Vicerettore Accademico nelle seguenti funzioni (cf. *Reg. Gen.* art. 15, 8.°):

- a. approvare le norme particolari di ogni pubblicazione periodica e collana, verificandone l'applicazione effettiva;
- b. verificare la qualità accademica delle pubblicazioni, sia cartacee che su altri supporti;

2.° calendarizzare le pubblicazioni e massimizzare la loro sostenibilità economica;

3.° valutare la qualità scientifica, ortografico-sintattica, tipografica ed editoriale delle pubblicazioni e le loro conformità con le leggi civili vigenti sui diritti di autore, copyright e la protezione della proprietà intellettuale in generale;

4.° fornire consulenza alle Facoltà, agli Istituti e ai Dipartimenti che preparano le loro pubblicazioni e assicurare la loro conformità con le altre pubblicazioni dell'Ateneo;

5.° curare l'impaginazione e coordinare la stampa delle pubblicazioni;

---

<sup>1</sup> Le pubblicazioni a scopo promozionale diretta e generale dell'Ateneo, delle Facoltà, degli Istituti e dei Dipartimenti (ad esempio: dépliant, locandine, etc.) sono gestite dal Responsabile dell'Ufficio di Comunicazione Istituzionale dell'Ateneo.

6.° distribuire le pubblicazioni curate direttamente dall'Ufficio e fornire una valida consulenza sulla distribuzione delle pubblicazioni dell'Ateneo previste nell'art. 2, §2;

7.° gestire i dati e i rapporti relazionati con le pubblicazioni (elenco delle pubblicazioni, abbonamenti e riviste in scambio, recensioni di libri, ISBN e deposito legale, ecc.).

### **Art. 3 Organizzazione dell'Ufficio**

§1. L'Ufficio è guidato da un Direttore (cfr. *Reg. Gen.*, art. 99, §1), che agisce sotto la supervisione del Vicerettore Accademico.

§2. Il Direttore dell'Ufficio:

1.° è membro *ex officio* del comitato per le pubblicazioni (cfr. *Reg. Gen.*, art. 99, §2);

2.° propone la pianificazione e le strategie delle pubblicazioni al comitato e contribuisce alla realizzazione delle medesime;

3.° organizza o garantisce le valutazioni e le revisioni dei testi proposti per la pubblicazione (cfr. art. 2,1°);

4.° gestisce le pubblicazioni dell'Ateneo previste nell'art. 2, §2;

5.° supervisiona la gestione delle riviste;

6.° interagisce con il Responsabile dell'Ufficio di Comunicazione Istituzionale nelle questioni relative all'immagine istituzionale (cfr. *Reg. Gen.*, art. 99, §5);

7.° interagisce con i Coordinatori di Ricerca nelle relazioni tra ricerca e pubblicazione.

§3. L'Ufficio, nello svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi di consulenti, revisori e altri collaboratori per gli aspetti tecnici (cf. *Reg. Gen.*, art. 99, §1).

### **Art. 4. Le pubblicazioni dell'Ateneo**

§1. Tutte le Facoltà, gli Istituti e i Dipartimenti hanno diritto a curare direttamente le loro pubblicazioni, secondo le tipologie sopra indicate (cfr. art. 2, §2) senza ricorrere ai servizi offerti dall'Ufficio. Ciò premesso, non sono esonerati dal garantire la continuità e la coerenza di ogni progetto con la strategia generale e la presentazione esterna delle pubblicazioni dell'Ateneo (uso del logo, inserzione nelle collane e conseguentemente le indicazioni per la copertina e formato di ogni collana).

§2. Al fine di evitare eventuali disagi per mancanza di esperienza o perizia, ogni progetto di pubblicazione, svolto con o senza il coinvolgimento diretto dell'Ufficio, prima di essere avviato deve venir presentato al Direttore dell'Ufficio il quale dovrà esprimere il suo parere per iscritto.

§3. Ogni Facoltà o altra Struttura, accademica o no, che pubblichi un testo deve assicurarsi con la Casa Editrice scelta per la stampa del libro, o con chi ne cura la edizione digitale, di far avere

all'Ufficio Pubblicazioni la versione definitiva impaginata del testo e, quando si tratta di libri a stampa, una copia per l'Archivio dell'Ufficio e un'altra per la Biblioteca dell'Ateneo.

§4. I testi da pubblicare sotto la responsabilità editoriale dell'Ateneo richiedono il nulla osta del Vicerettore Accademico.

#### **Art. 5. Il Comitato per le pubblicazioni**

§1. Il comitato per le pubblicazioni (cfr. *Reg. Gen.*, art. 99, §2) è un organo consultivo che aiuta il Vicerettore Accademico in diversi compiti relativi alla pubblicazione di testi sotto la responsabilità editoriale dell'Ateneo.

§ 2. È ordinariamente formato da:

- due docenti di ogni Facoltà;
- un docente dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose;
- un docente che collabori con l'Istituto Superiore di Studi sulla Donna.

I membri del comitato sono nominati dal Rettore, sentito il parere dei Decani o Direttori (cfr. *Reg. Gen.*, art. 99, §2) e proposti dal Direttore dell'Ufficio o dalle stesse autorità accademiche.

§3. Le questioni che richiedono la riunione plenaria, in un calendario fissato dal Vicerettore Accademico, sono (cfr. *Reg. Gen.*, art. 99, §2, 1.° e 3.°):

1.° La calendarizzazione delle pubblicazioni prevedibili dell'Ateneo (riviste, atti di convegno, Programma degli Studi, *Liber annualis*, ecc.);

2.° Definizione di strategie di promozione e distribuzione delle pubblicazioni.

§ 4. Per la valutazione e revisione dei testi che richiedano approvazione (cfr. *Reg. Gen.*, art. 99, §2, 2.°), il Direttore invia la proposta e il testo della pubblicazione ad almeno due dei membri del comitato, scelti da lui, chiedendo il loro parere. Tali pareri, insieme al proprio, saranno inclusi nel rapporto scritto che il Direttore deve inviare al Vicerettore Accademico (cfr. *sopra* art. 4, §4). Questo parere dovrà considerare:

- l'adeguatezza formale nella presentazione del testo;
- la fedeltà alla dottrina cattolica e al magistero della Chiesa;
- l'opportunità di pubblicare il contributo in questione nel momento proposto o in altri.